

STATUTO GRUPPO PROFESSIONALE REGIONALE ACQUA/ARIA/SUOLO

Art. 1

- ¹ Il Gruppo professionale Acqua/Aria/Suolo (in seguito denominato Gruppo) è un'associazione ai sensi dell'art. 60 e ss del Codice Civile Svizzero, dipendente della Società Svizzera degli Ingegneri e Architetti - Sezione Ticino (in seguito SIA) secondo l'art. 1 dello Statuto SIA.
- ² La sede del Gruppo è presso il Segretariato permanente SIA.
- ³ Nel presente Statuto i termini che descrivono funzioni e persone sono da intendere sia al maschile sia al femminile.

Art. 2

- ¹ Il Gruppo è attivo in Ticino conformemente agli scopi della SIA.
- ² Lo scopo del Gruppo è di promuovere l'attività sociale del rispettivo Gruppo professionale.
- ³ Il Gruppo difende e rappresenta altresì gli interessi dei suoi membri in materia di commesse pubbliche presso le autorità e le corporazioni competenti. In tale ambito il Gruppo può intraprendere tutte le azioni necessarie, in particolare inoltrare ricorsi o querele, riservato l'Art. 6 cpv. 2.

schweizerischer
ingenieur-und
architektenverein

société suisse
des ingénieurs
et architectes

società svizzera
degli ingegneri
ed architetti

swiss society
of engineers
and architects

Art. 3

- ¹ È membro del Gruppo chi è affiliato alla SIA.
- ² È altresì considerato membro chi è affiliato ad una Sezione della Società Svizzera degli Ingegneri e Architetti e membro del rispettivo Gruppo professionale a livello svizzero.
- ³ Il Gruppo è composto da soci individuali, soci onorari e membri associati secondo lo Statuto SIA.

Art. 4

- ¹ Gli organi del Gruppo sono:
 - a. L'Assemblea dei soci
 - b. La Commissione di coordinamento del Gruppo
- ² L'Assemblea dei soci si riunisce contestualmente all'Assemblea della SIA e svolge i compiti definiti dallo Statuto SIA.

Art. 5

- ¹ La Commissione di coordinamento è rappresentata dal Responsabile, nominato dal Comitato SIA assieme ad altri membri secondo l'art. 25 dello Statuto SIA. Il Responsabile siede nel Comitato.
- ² La Commissione di coordinamento si organizza a propria discrezione.
- ³ Di regola viene steso un verbale di ogni riunione della Commissione di coordinamento.

Art. 6

- ¹ La Commissione di coordinamento viene convocata dal Responsabile a dipendenza delle necessità
- ² L'attività della Commissione di coordinamento in materia di acquisti pubblici e i relativi atti ufficiali del Gruppo sono vincolati dal parere o dalla firma del Presidente SIA.

Art. 7

- ¹ L'attività del Gruppo è svolta nel rispetto dell'art. 28 dello Statuto SIA. Essa è finanziata dalla SIA e dal relativo Gruppo professionale a livello svizzero.
- ² La Commissione di coordinamento tiene una contabilità semplice, integrata nella contabilità della SIA.
- ³ La Commissione di coordinamento è tenuta a fornire un rapporto annuale al Comitato in occasione dell'Assemblea.

Art. 8

- ¹ Lo scioglimento del Gruppo segue i disposti dello Statuto SIA.

schweizerischer
ingenieur-und
architektenverein

société suisse
des ingénieurs
et architectes

società svizzera
degli ingegneri
ed architetti

swiss society
of engineers
and architects

Il Presidente SIA
Arch. Attilio Panzeri

Il Segretario
Arch. Domenico Cattaneo